SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 571)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 23 febbraio 1977 (V. *Stampato n.* **737**)

d'iniziativa dei deputati ACHILLI, DEL PENNINO, FACCIO Adele, GORLA, GRANELLI, MALAGODI, MALAGUGINI e MASSARI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 marzo 1977

Provvedimenti per la Società umanitaria Fondazione P. M. Loria di Milano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È ripristinato, limitatamente a ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, il contributo di lire 150 milioni a favore della Società umanitaria Prospero Moisè Loria, con sede in Milano via Daverio 7, già previsto dalla legge 12 dicembre 1969, n. 1019.

Art. 2.

È autorizzata la concessione per l'anno finanziario 1977 di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore della So-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

cietà umanitaria Prospero Moisè Loria di Milano di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Società umanitaria presenterà al Ministero dell'interno insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'autorità tutoria a sensi dell'articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'opera pia è annoverata, una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

Art. 4.

All'onere di lire 450 milioni derivante nell'anno finanziario 1977 dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 300 milioni a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1976, e quanto a lire 150 milioni con i fondi iscritti al capitolo n. 4312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.